



ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 97, comma 4, della Costituzione ai sensi del quale agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni;

VISTO Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246" e successive modificazioni;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, "a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti

pubblici obbligati”;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con la legge 11 agosto 2014, n. 114, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'Ordinamento militare" ed in particolare gli articoli 678 e 1014;

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” e in particolare l’articolo 8 - comma 1 - che prevede, fra l’altro, “le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni sono inviate esclusivamente per via telematica (...)”;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modificazioni, tra le quali, il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

VISTO il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge

30 ottobre 2013, n. 125, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” e, in particolare, l’articolo 4, comma 3-sexies, ai sensi del quale, con le modalità di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, o previste dalla normativa vigente, le amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalità;

VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e relativi decreti di attuazione, in particolare il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, recante “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante il “Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” e, in particolare, l’art. 12 *quater*;

VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo";

VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica del 3 settembre 2010, n. 12, avente ad oggetto "Procedure concorsuali ed informatizzazione. Modalità di trasmissione della domanda di ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni. Chiarimenti e criteri interpretativi sull'utilizzo della pec";

VISTA la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministero per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione recante "Linee guida sulle procedure concorsuali";

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, in particolare, l’art. 3;

VISTO il decreto- legge 24 marzo 2022, n. 24;

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione DFP-0051634-P-28/06/2022 con la quale l’Accademia Nazionale dei Lincei, stante la necessità di reclutare personale altamente specializzato, attesa la particolare e specifica professionalità richiesta, che non rientra nel novero delle figure professionali comuni alle amministrazioni pubbliche e tenuto conto che l’esigenza rappresentata si inquadra nella fattispecie prevista dall’articolo 4, comma 3-sexies, del citato decreto-legge n. 101 del 2013 (convertito in legge n. 125 del 2013) secondo cui le amministrazioni possono essere autorizzate a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalità, è autorizzata a svolgere direttamente le procedure concorsuali per il reclutamento di personale;

CONSIDERATO che l’Accademia intende avviare procedure concorsuali sulla base dell’occorrenza di figure professionali come specificamente individuate in sede di programmazione del fabbisogno di personale;

VISTA la delibera n. 63 del 20 aprile 2022, con cui il Consiglio di Presidenza ha approvato il Fabbisogno del personale per il triennio 2022-2024 e l’avvio delle procedure concorsuali per i profili descritti nel suddetto Piano, tra cui quella oggetto del presente bando;

VISTO il vigente C.C.N.L. 2019-2021 relativo al Personale del Comparto Funzioni Centrali;

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 25 maggio 2022, recante aggiornamento del “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 maggio 2022, n. 126;

VISTI lo statuto ed il regolamento dell’Accademia Nazionale dei Lincei vigenti;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere, in base alla suindicata delibera del Consiglio di Presidenza n. 63 del 20 aprile 2022 e a quanto previsto dal piano dei fabbisogni del personale, all’indizione di un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1 unità di personale, caratterizzata da una specifica professionalità e da un’elevata specializzazione tecnica da inquadrare nel profilo di Funzionario (ex area C – posizione economica C1) in materia di utilizzo di fondi europei e da PNRR e loro rendicontazione, fundraising, amministrazione e bilancio;

DETERMINA

Art. 1

Posti a concorso

È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di 1 (una) unità di personale, caratterizzata da una specifica professionalità e da elevata specializzazione tecnica in materia di reperimento e attivazione di risorse europee e da PNRR mediante partecipazione ai bandi e loro rendicontazione, fundraising, amministrazione e bilancio, da inquadrare nel profilo di funzionario (ex area C – posizione economica C1, CCNL Comparto Funzioni Centrali, già Enti Pubblici Non Economici) (codice concorso C1amm).

Il candidato deve possedere competenze su:

- gestione e rendicontazione di fondi comunitari e strumenti tecnici per definire una strategia di accesso ai fondi europei loro utilizzo coerente con i fabbisogni;
- strategie e tecniche di raccolta fondi (fundraising);
- principi e strumenti per la gestione strategica dell'attività di raccolta fondi;
- contabilità finanziaria ed economico patrimoniale;
- amministrazione del personale anche con riguardo agli aspetti fiscali e contributivi;
- misurazione e valutazione delle performance;
- prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- perfetta conoscenza della lingua inglese.

Al fine di consentire ai candidati diversamente abili di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri candidati ammessi al concorso, l'amministrazione predisporrà adeguate modalità di svolgimento delle prove di esame.

Coloro che intendano avvalersi di una delle riserve di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ovvero che abbiano titoli di preferenza e/o precedenza dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso; in mancanza di tale dichiarazione al candidato non verrà concesso il beneficio della riserva.

Le riserve di legge sono valutate esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 10.

Art. 2

Requisiti di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione Europea ovvero altra cittadinanza, secondo quanto previsto dall' articolo 38 del decreto legislativo n.165 del 2001;
- b) godimento dei diritti civili e politici (i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono godere dei corrispondenti diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza);
- c) possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

1. "laurea triennale" (L) nella seguente classe di laurea o equiparate: Laurea in Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale (L18) o Laurea in Scienze Economiche (L33) o Laurea in statistica (L41) o titoli equiparati secondo la normativa vigente;

2. "laurea magistrale" (LM), appartenente alla seguente classe: Scienze dell'economia (LM-56) o Scienze economico-aziendali (LM-77) o Scienze statistiche (LM82) o titoli equiparati secondo la normativa vigente;

3. "diplomi di laurea" (DL) (vecchio ordinamento), di cui all'art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, equiparati alle suindicate classi di lauree magistrali (LM).

È considerato valido requisito di ammissione, il titolo di studio conseguito all'estero dichiarato equipollente secondo la normativa vigente.

I candidati in possesso di titolo rilasciato da un paese dell'Unione europea o da un paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali altresì quando il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'Università e della ricerca, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi.

d) Idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che:

- siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
- siano stati interdetti dai pubblici uffici;
- siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, per persistente insufficiente rendimento;
- siano stati licenziati da altro impiego statale ai sensi della vigente normativa contrattuale, per aver conseguito l'impiego a seguito della presentazione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
- abbiano riportato una condanna penale o abbiano procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3

Presentazione della domanda. Termini e modalità

Il candidato dovrà produrre domanda di ammissione al concorso esclusivamente in via telematica all'indirizzo <https://selezionionline.lincci.it>, area "Concorsi pubblici". È possibile accedere alla procedura per la compilazione della domanda di partecipazione, con codice concorso **C1amm**, mediante le apposite credenziali che saranno rilasciate in fase di registrazione.

La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda dovrà essere completata entro la mezzanotte del trentesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4a serie speciale, Concorsi ed esami. Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato alla mezzanotte del primo giorno seguente non festivo.

Il presente bando è disponibile nel sito internet dell'Accademia Nazionale dei Lincei (www.lincci.it/amministrazione trasparente/bandi di concorso).

Dopo aver inserito i dati richiesti, il candidato dovrà conservare la stampa della domanda di partecipazione, per poterla esibire alla prova scritta.

Qualora il candidato compili più volte il format on-line, si terrà conto unicamente dell'ultima domanda inviata nei termini. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso oltre a quella di compilazione ed invio on-line.

La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permetterà più l'invio della domanda, ma soltanto l'accesso per la visione e la stampa della domanda precedentemente inviata.

Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni:

- a) nome e cognome, luogo e data di nascita e codice fiscale;
- b) di essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- c) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia e codice di avviamento

postale);

- d) il titolo di studio posseduto. I candidati in possesso di titoli rilasciati da un paese dell'Unione europea o da un paese terzo, sono ammessi alle prove concorsuali, purché autocertifichino che il titolo sia stato dichiarato equipollente o equivalente ovvero che sia stata attivata la procedura per ottenere la suddetta dichiarazione di equipollenza o equivalenza. In quest'ultimo caso, il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa dell'emanazione di tale provvedimento;
- e) l'idoneità fisica all'impiego;
- f) di non aver riportato condanne penali e di non avere e non essere a conoscenza di avere procedimenti penali in corso che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
- g) di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo, di non essere stato interdetto dai pubblici uffici, di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, nonché di non essere stato licenziato da altro impiego statale, ai sensi della vigente normativa contrattuale, per aver conseguito l'impiego mediante la presentazione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
- h) il possesso di eventuali titoli di riserva, di preferenza e di precedenza tra quelli previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 ovvero da altre fonti; tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda; i titoli non espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori;
- i) l'eventuale necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento della prova scritta in relazione al proprio handicap, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La domanda di partecipazione al concorso dovrà pertanto essere corredata, giusta circolare n. 6 del 24 luglio 1999 della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica, da una certificazione rilasciata da apposita struttura del servizio sanitario nazionale o regionale che ne specifichi gli elementi essenziali in ordine ai benefici di cui sopra, al fine di consentire all'Accademia Nazionale dei Lincei di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso anche per i soggetti portatori di handicap;

- j) i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) dovranno fare richiesta della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza che dovrà essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica.

L'adozione delle richiamate misure sarà determinata a giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e comunque nell'ambito delle modalità individuate dal decreto ministeriale 8 novembre 2021.

In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere inoltrata unitamente alla domanda di partecipazione al concorso.

Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà all'Accademia di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.

Altresì, nella medesima domanda, il candidato deve dichiarare:

- k) di essere a conoscenza che dovrà permanere nella sede di prima destinazione per un periodo inderogabilmente non inferiore a cinque anni ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165;
- l) l'indirizzo di posta elettronica e/o di posta elettronica certificata, presso cui chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative alle prove concorsuali, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali successive variazioni, nonché il recapito telefonico;
- m) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
- n) di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni.

Il candidato, a corredo della domanda, deve allegare la seguente documentazione:

- A.** *Curriculum vitae* formativo e professionale, redatto in formato europeo, datato e firmato, con indicazione dei titoli di studio, eventuale formazione attinente al profilo e ambito del presente concorso, descrizione dei precedenti rapporti di lavoro con pubbliche amministrazioni ovvero resi nell'ambito di rapporti privati con ruolo, funzioni e compiti svolti. La dimensione massima non può superare i 5 megabyte.

Il *curriculum vitae* dovrà essere privo di dati sensibili riguardanti l'appartenenza a

categorie protette, l'adesione a partiti, organizzazioni sindacali, associazioni, organizzazioni, convinzioni religiose e filosofiche.

Il *curriculum vitae* presentato dovrà riportare, in calce, la seguente dichiarazione datata, firmata e corredata di copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante: *“Il/la sottoscritt....., ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara che le informazioni contenute nel presente curriculum corrispondono a verità”*;

- B. Copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità in corso di validità del dichiarante.
- C. Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr n. 445/2000 sul modulo scaricabile dalla piattaforma di iscrizione.

Saranno tenuti in considerazione ai fini della valutazione dei titoli di cui all'art. 7 del presente bando, esclusivamente i titoli posseduti dal candidato alla scadenza del termine per presentare la domanda di partecipazione e dichiarati nella domanda medesima.

Non saranno valutati pertanto i titoli presentati oltre il termine di scadenza predetto o non completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione. Eventuale altra documentazione presentata oltre a quella richiesta non sarà considerata utile.

Non sono valide le domande di partecipazione al concorso incomplete, irregolari ovvero presentate con modalità e/o tempistiche diverse da quelle previste dal presente bando e, in particolare, quelle per le quali non sia stata effettuata la procedura di compilazione e invio on-line.

La mancata esclusione dalla fase preselettiva ovvero dalla prova scritta o dalla prova orale non costituisce garanzia della regolarità della domanda di partecipazione al concorso, né sana le irregolarità della domanda stessa. L'Amministrazione non è responsabile del mancato ricevimento da parte del candidato delle comunicazioni relative alla procedura concorsuale in caso di inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio recapito ovvero di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi postali o informatici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 4

Esclusione dal concorso

Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'amministrazione può disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale, ove venga accertata la mancanza

dei requisiti richiesti.

L'eventuale esclusione dal concorso verrà comunicata agli interessati con provvedimento motivato.

Art. 5

Commissione esaminatrice

Con successivo provvedimento, secondo quanto disposto dall'art. 35, comma 3, lettera e) e dall'art. 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, sarà nominata una Commissione esaminatrice composta da esperti di provata competenza nelle materie oggetto del concorso.

La Commissione sarà composta nel rispetto delle norme sulla parità di genere. Le funzioni di segretario saranno svolte da un dipendente appartenente all'area dei funzionari del ruolo del personale dell'Accademia Nazionale dei Lincei.

Art. 6

Procedura concorsuale

1. Il concorso è espletato in base alla procedura di seguito indicata, che si articola attraverso le seguenti fasi:

a) valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche della posizione bandita, eventualmente anche a fini preselettivi, come indicato all'art. 7;

b) una prova scritta, secondo la disciplina dell'art. 8,

c) una prova orale, secondo la disciplina dell'art. 9,

Art. 7

Valutazione dei titoli

Qualora il numero delle domande risulti pari o superiore a 100 volte il numero dei posti messi a concorso, l'Accademia Nazionale dei Lincei effettuerà una valutazione preselettiva dei titoli di studio legalmente riconosciuti ai sensi dell'art. 35-quater, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. per determinare l'ammissione dei candidati alla successiva prova scritta.

La valutazione è effettuata sulla base dei titoli di studio dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione al concorso.

Il punteggio attribuito ai titoli valutabili, ai fini dell'ammissione alla prova scritta, non potrà superare il valore massimo complessivo di punti 10 (dieci).

La valutazione dei titoli avverrà secondo i criteri di seguito indicati:

a) **titoli di studio** - fino ad un massimo di 7 (sette) punti:

- 0,5 punti per la laurea magistrale/specialistica/diploma di laurea con votazione finale inferiore a 99;
- 1 punto per la laurea magistrale/specialistica/diploma di laurea con votazione finale da 99 a 103;
- 2 punti per la laurea magistrale/specialistica/diploma di laurea con votazione finale da 104 a 107;
- 3 punti per la laurea magistrale/specialistica/diploma di laurea con votazione finale da 108 a 109;
- 4 punti per la laurea magistrale/specialistica/diploma di laurea con votazione finale pari a 110;
- 5 punti per la laurea magistrale/specialistica/diploma di laurea con votazione finale pari a 110 e lode.

Al predetto punteggio sarà sommato il seguente punteggio relativo ai seguenti titoli posseduti, dichiarati nella domanda:

- fino ad un massimo di n. 5 (cinque) punti per dottorato di ricerca attinente al profilo professionale per il quale si concorre. La valutazione dipenderà sia dal tipo di dottorato sia dalla rilevanza rispetto al profilo professionale per cui si concorre.

La valutazione è finalizzata all'ammissione alla prova scritta di un numero di candidati pari a cinquanta volte il numero dei posti messi a concorso.

I candidati che si collocheranno a parità di punteggio nell'ultimo posto utile in graduatoria saranno comunque ammessi alla prova scritta.

L'esito dell'eventuale fase preselettiva per titoli, nonché la data e il luogo di svolgimento della prova scritta saranno resi noti, con valore di notifica per tutti i candidati, sul sito dell'Accademia nella sezione Amministrazione trasparente – area “Bandi di concorso”.

Si rende noto, altresì, che sul sito dell'Accademia verranno fornite eventuali ulteriori indicazioni per lo svolgimento della procedura concorsuale anche con riferimento alle misure per il contenimento dell'epidemia da Covid- 19.

Laddove non si svolga la fase preselettiva, prima della correzione della prova scritta, la commissione procede, secondo i criteri di cui al presente articolo, alla valutazione dei titoli dei candidati che hanno sostenuto la prova scritta.

Il voto complessivo conseguito nella valutazione dei titoli concorre, secondo quanto stabilito all'art. 10 del presente bando, alla formazione del punteggio finale.

Art. 8

Prova scritta

La prova scritta è volta ad accertare la preparazione del candidato sia sotto il profilo teorico, scientifico e culturale che sotto quello pratico-applicativo e avrà la durata massima di 180 minuti. La prova scritta si articolerà in uno o più quesiti a risposta aperta, di carattere teorico o teorico-pratico, volti ad accertare il possesso delle competenze indicate all'art. 1 del presente bando.

La prova scritta conterrà anche quesiti volti ad accertare la perfetta conoscenza della lingua inglese.

I candidati devono presentarsi alla prova scritta puntualmente nella sede, nel giorno e all'ora stabilita, con un valido documento di riconoscimento e la ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione on-line della domanda.

La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, nonché la violazione delle misure di prevenzione e tutela della salute a fronte della situazione epidemiologica, comporta l'esclusione dal concorso quale ne sia la causa.

Durante la prova i candidati non possono in alcun modo comunicare tra loro e non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, codici, raccolte normative, vocabolari, testi, periodici, giornali ed altre pubblicazioni o appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici, né possono comunicare tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni la Commissione esaminatrice dispone l'immediata esclusione dal concorso.

La prova si intende superata se è raggiunto il punteggio minimo di 21/30 in ciascuna delle suindicate parti. Il punteggio attribuito alla prova scritta sarà la media dei punteggi attribuiti alle singole parti.

Gli elenchi alfabetici dei candidati ammessi alle prove orali sono pubblicati sul sito internet dell'Accademia Nazionale dei Lincei (www.lincci.it/amministrazione trasparente/bandi di concorso) e avrà valore di notifica.

Art. 9

Prova orale

La prova orale consisterà in un colloquio sulle materie previste dal precedente art. 1. Durante la prova orale sarà, altresì, accertata la perfetta conoscenza della lingua inglese e delle competenze digitali.

La prova orale è valutata in trentesimi e si intende superata con un punteggio non inferiore a ventuno/trentesimi.

I candidati devono presentarsi alla prova orale puntualmente nella sede, nel giorno e

all'ora stabilita, con un valido documento di riconoscimento.

La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorché dovuta a cause di forza maggiore, comporta l'esclusione dal concorso.

Nel caso di mancata presentazione del candidato nel giorno, ora e sede stabiliti per la prova orale per gravi e certificati motivi di salute, la Commissione fissa una nuova data, non oltre l'ultimo giorno previsto per l'effettuazione della prova orale da parte di tutti i candidati, dandone comunicazione all'interessato. La ulteriore mancata presentazione del candidato comporta l'esclusione automatica dal concorso.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato; tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nella sede di esame.

Art. 10

Titoli di riserva, di preferenza e precedenza, formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito

Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di riserva, di preferenza e precedenza previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 ovvero da altre fonti, deve presentare, o far pervenire, a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, da indirizzare a Accademia Nazionale dei Lincei via della Lungara, 10, 00165 Roma, oppure a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo accademianazionaledeilincei@postecert.it relativi documenti in carta semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive secondo quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Da tali documenti o dichiarazioni sostitutive deve risultare che i titoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso erano già in possesso del candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda stessa.

La Commissione esaminatrice, terminate le prove orali, redige la graduatoria di merito sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun candidato costituito dalla somma tra il voto conseguito nella prova scritta ed il voto conseguito nella prova orale a cui si somma il punteggio della valutazione dei titoli.

La graduatoria finale, formulata dalla Commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva conseguita da ciascun candidato, sarà successivamente riformulata tenendo conto delle disposizioni in materia di riserva (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, articolo 5) e degli eventuali titoli di precedenza e/o preferenza, tenendo presente che, qualora a conclusione delle operazioni di valutazione dei citati titoli preferenziali due o più candidati si classificheranno nella stessa posizione, sarà preferito il candidato più giovane di età, ai sensi del comma 9 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 1998.

Tale graduatoria è sottoposta al Consiglio di Presidenza dell'Accademia che delibera l'approvazione della graduatoria definitiva e procede alla dichiarazione del vincitore, nei limiti del posto messo a concorso.

È dichiarato vincitore, sotto condizione dell'accertamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, del possesso dei requisiti dichiarati dal candidato nella domanda di partecipazione, il candidato utilmente collocato in graduatoria, nel limite del posto messo a concorso.

La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito internet dell'Accademia Nazionale dei Lincei (www.lincci.it/amministrazione trasparente/bandi di concorso) e ne sarà data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4^a serie speciale, Concorsi ed esami.

Dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica decorrono i termini per le eventuali impugnative.

Art. 11

Presentazione dei documenti da parte del vincitore

Il candidato dichiarato vincitore della procedura selettiva dovrà, a pena di decadenza, presentare, o far pervenire, a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, da indirizzare all'Accademia Nazionale dei Lincei via della Lungara, 10, 00165 Roma, oppure a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo accademianazionaledeilincei@postecert.it, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, la seguente documentazione:

- a) dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2000, n. 445, attestante che gli stati, fatti e qualità personali, suscettibili di modifica, dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, non hanno subito variazioni; a norma degli articoli 71, 75 e 76 del citato d.P.R. 445/2000, il Accademia ha facoltà di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle predette dichiarazioni con le conseguenze previste in caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci;
- b) dichiarazione ai sensi del suindicato d.P.R. 445/2000 da cui risulti di non essere/essere stato/a condannato/a anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
- c) dichiarazione circa l'insussistenza delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

La capacità lavorativa del candidato diversamente abile è accertata dalla Commissione di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Inoltre, l'amministrazione ha la facoltà di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 12

Assunzione in servizio

Il candidato dichiarato vincitore del concorso, che risulterà in possesso dei prescritti requisiti ed in regola con la documentazione di cui al precedente art. 11, dovrà stipulare apposito contratto individuale di lavoro, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Il vincitore, per il quale verrà disposta l'assunzione in relazione a quanto previsto dal presente bando, sarà assunto a tempo indeterminato ed inquadrato, in prova, nella qualifica di funzionario (ex area C, posizione economica C1), nel ruolo del personale dell'Accademia Nazionale dei Lincei.

Il vincitore, assunto in servizio a tempo indeterminato, sarà soggetto ad un periodo di prova della durata prevista dalle vigenti norme contrattuali nonché ad un ciclo formativo che verrà definito successivamente all'assunzione.

Art. 13

Accesso agli atti del concorso e responsabile del procedimento

L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali è differito fino alla conclusione dell'iter procedurale curato dalla Commissione esaminatrice.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, il responsabile del procedimento derivante dal presente bando è il Dirigente della Direzione dei Servizi amministrativi.

Art. 14

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 i dati forniti saranno trattati per le sole finalità concorsuali e conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento, dal D. Lgs 196/2003 e s.m.i., nonché dai provvedimenti emanati dal Garante, come di volta in volta applicabili.

Il trattamento dei dati avviene con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici; sono adottate misure di sicurezza atte a evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.

Ogni candidato gode dei diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003, tra i quali figura quello di accesso ai dati che lo riguardano, nonché il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge ed il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.

Art. 15 **Norme di salvaguardia**

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche, nelle disposizioni citate in premessa e nel vigente C.C.N.L.

L'avviso del presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4^a Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito istituzionale dell'Ente.

Avverso il presente bando di concorso è proponibile ricorso nei termini e secondo le modalità previste dalla legge.

Per qualsiasi chiarimento di carattere amministrativo rivolgersi alla Direzione dei Servizi Amministrativi: 06-68027582, concorsi_lincai@lincai.it.

IL PRESIDENTE
Roberto Antonelli